

Garanzia Italia per il Factoring

*La nuova misura straordinaria a sostegno
delle imprese nell'emergenza Covid-19*



sace
gruppo oip

ASSIFACT

Quesiti tecnici specifici del factoring

1. Come viene calcolato e corrisposto il premio nei vari sottoprodotti factoring?

Nel confirming è calcolato sull'importo del finanziamento. È corrisposto in via anticipata in corrispondenza del fine trimestre solare seguendo il piano di ammortamento.

Nell'anticipo contratto è calcolato sull'importo del finanziamento. È corrisposto in via anticipata in corrispondenza del fine trimestre solare seguendo il piano di ammortamento.

Nel Factoring pro solvendo o pro soluto spot è calcolato sull'importo del finanziamento:

Per le durate inferiori a 12 mesi è corrisposto in modalità upfront contestualmente all'erogazione. Per le durate superiori a 12 mesi è corrisposto in via anticipata alla fine di ciascun trimestre solare.

Nel Factoring pro solvendo o pro soluto rotativo è calcolato sull'importo della linea di credito:

Per le durate inferiori a 12 mesi è corrisposto in modalità upfront contestualmente all'erogazione del primo finanziamento. Per le durate superiori a 12 mesi è corrisposto in via anticipata alla fine di ciascun trimestre solare.

2. Che durata del finanziamento è necessario considerare nelle varie tipologie di operazioni factoring?

Nel caso di confirming e anticipo contratto la durata del finanziamento termina con il rimborso dell'ultima rata. Nel caso del factoring pro solvendo o pro soluto sia spot che rotativo, la durata viene stimata in funzione della scadenza della fattura, e nel caso di

portafoglio di fatture o di un contratto che prevede la cessione rotativa di più fatture, viene stimata in funzione della scadenza prevista per la fattura più longeva.

3. Per quali tipi di operatività di factoring è ammesso il rimborso tramite piano di ammortamento?

Solamente per l'operatività di confirming e anticipo contratto.

4. In quali sotto prodotti in ambito factoring è prevista erogazione in unica soluzione entro il 30/06/2021?

Su tutti i prodotti fatta eccezione per il factoring pro solvendo e pro soluto rotativo dove è prevista erogazione dell'importo finanziato anche in più soluzioni purché siano riferite ad anticipi relativi a fatture connesse a prestazioni fornite dall'impresa beneficiaria nel 2020.

5. È possibile garantire linee di credito relative a contratti di finanziamento già in essere?

Sì è possibile a condizione che i contratti di finanziamento in essere prevedano impegni del soggetto finanziatore assunti su base cd uncommitted vengano opportunamente modificati per essere compliant con le Condizioni Generali.

6. Nell'ambito del factoring è possibile per la banca o il factor anticipare fatture emesse successivamente a giugno 2021?

Solo nel factoring pro solvendo o pro soluto rotativo è possibile anticipare fatture emesse anche successivamente a giugno 2021 e comunque entro il 31 dicembre 2021, a condizione che siano riferite a contratti/prestazioni fornite prima di giugno 2021.

7. Nel factoring il rispetto dello scopo del finanziamento è in relazione alla natura/tipologia dei crediti scontati o all'utilizzo della liquidità anticipata all'impresa beneficiaria?

Solamente in relazione all'utilizzo della liquidità anticipata all'impresa beneficiaria.

8. Nel confirming con i fondi depositati sul conto dedicato è possibile per il factor fornire liquidità anticipata ai fornitori o le fatture devono essere pagate a scadenza?

No non è possibile fornire liquidità anticipata ai fornitori, nell'ambito del contratto di confirming stipulato con l'impresa beneficiaria per cui vale la garanzia. Il factor potrà, comunque, prevedere un intervento a supporto dei fornitori, attraverso un'operatività di anticipazione di crediti ceduti, con lo scopo di fornire a quest'ultimi liquidità in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalle fatture emesse nei confronti. Tale operatività di anticipo crediti è indipendente dall'operazione oggetto di Garanzia Italia che, ad ogni modo, avrà ad oggetto esclusivamente il rischio di mancato pagamento da parte dell'impresa beneficiaria ai sensi della linea di confirming.

9. Nell'anticipo contratto è possibile rimborsare l'anticipo erogato dal factor tramite l'incasso delle fatture derivanti dallo stesso contratto?

No non è possibile. Il rimborso della liquidità anticipata avverrà secondo le tempistiche e le modalità definite dal piano di ammortamento.

10. Il rapporto di Confirming, oltre a prevedere la gestione ed il pagamento a scadenza da parte del soggetto finanziatore per conto dell'impresa beneficiaria dei crediti che i fornitori di beni e servizi vantano o vanteranno nei confronti della stessa, contempla altresì il fatto, non in sé necessario, ma certamente funzionale all'efficienza dell'operatività (e come tale assolutamente ricorrente), che lo stesso soggetto finanziatore si renda cessionario dei crediti dei fornitori verso il debitore (impresa beneficiaria). Il contratto che viene perfezionato tra il soggetto finanziatore e il fornitore di regola è un contratto di cessione pro soluto con pagamento anticipato del corrispettivo.

A titolo di esempio, l'operatività confirming si svolge come segue:

il Buyer fornisce mandati di pagamento relativi a debiti di fornitura confermati per 100, con scadenza 30/9 il Factor concede ulteriore dilazione (es. + 3 mesi – sino al 31/12)

il Factor comunica la conferma ai fornitori e alcuni di questi chiedono l'anticipo ed effettuano la cessione (pro soluto) del relativo credito. Si ipotizzi che i crediti siano ceduti per un controvalore di 80.

il Factor paga, in via anticipata, il corrispettivo e diventa titolare del credito ceduto per 80, mentre resta mandataria per 20 per effettuare il pagamento a scadenza ai fornitori che non hanno chiesto l'anticipazione.

il Buyer a scadenza dilazionata deve pagare al Factor i 100 che ha confermato, di cui: 20 per esecuzione del mandato a scadenza

80 perché il Factor è diventata titolare del credito.

Si chiede quindi conferma del fatto che nel prodotto Confirming la garanzia SACE operi a favore del soggetto finanziatore nel caso di mancato pagamento da parte dell'impresa beneficiaria in entrambe le ipotesi sopra descritte. In altre parole, il soggetto finanziatore sarà pertanto beneficiario della garanzia Sace sia qualora operi come mandatario a fronte del mandato conferitogli dall'impresa beneficiaria, sia come cessionario a seguito dell'acquisto dei crediti (in pro soluto). Seguendo l'esempio precedente, in caso di mancato pagamento del buyer alla scadenza dilazionata (es. 31/12), la garanzia SACE opera su tutti i 100 non pagati (sia la parte di mandato, sia quella di cessione pro soluto)?

Il confirming è una forma tecnica che consente al factor di stipulare un accordo con un debitore in virtù del quale esegue i mandati di pagamento ed entrare in contatto con i suoi fornitori ai quali può successivamente offrire il prodotto di anticipazione del credito.

Qualora oltre al rapporto con il debitore (su cui vale la GI legata al prodotto Confirming) il factor riuscisse ad attivare dei rapporti di anticipazione con i fornitori questo prevedrebbe la sottoscrizione di un a sé stante contratto di factoring pro soluto tra factor e fornitore (cedente).

Tale azione automaticamente determinerebbe l'attivazione di una nuova operatività in cui il cliente è il fornitore che fuoriesce dal contratto di confirming e che sarebbe ascrivibile ad una nuova forma tecnica (pro soluto) fuori perimetro della garanzia.

11. La garanzia SACE per operazioni in pro solvendo vale anche per il regime not notification?

Si.

12. In caso di attivazione della garanzia per operazioni che concernono anticipo su contratti, è necessario recuperare documenti probatori del futuro credito?

No.

13. La garanzia SACE copre affidamenti già in essere se accordo ulteriore finanza?

Si, purché contratti di finanziamento in essere siano conformi con le previsioni contenute nelle CG e che gli impegni ivi previsti per il soggetto finanziatore siano da esso assunti su base cd. "uncommitted".

14. La possibilità di attivare la garanzia su un contratto quadro anteriore all'adesione ci consente di poter gestire eventuali arricchimenti di impegni richiesti al cedente con un'appendice alle attuali condizioni per le future operazioni di factoring senza per forza strutturate un prodotto ad hoc. Corretto?

Serve un contratto valido e operativo per scontare i crediti relativi ad esso e che lo stesso sia compliant con le regole definite nelle Condizioni Generali.

15. Conto corrente dedicato: è possibile utilizzare quello già attivato dalla banca Capogruppo?

Si, ma deve essere un conto dedicato a questa operatività.

16. Modulo di Accredimento: volendo dare in gestione l'attività alla struttura dedicata della Capogruppo, dovremo far sottoscrivere alla persona banca un ulteriore Modulo accredimento o è prevista la possibilità di sfruttare quello sottoscritto da banca?

SI è necessario accettare le nuove Condizioni Generali anche se già accreditati con il finanziamento.

17. Il contratto quadro per le operazioni rotative può essere stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (prima del 5 giugno 2020) o necessariamente dopo?

Può essere stato stipulato anche prima del 5 giugno 2020 purché gli impegni del soggetto finanziatore siano su base "uncommitted" e sia conforme a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

18. In questa impostazione sia Confirming che Anticipo Contratti sono a tutti gli effetti dei finanziamenti con erogazione unica e rientro nelle durate previste dal decreto, con

l'unica differenza che si tratta di finanziamenti finalizzati (al mandato eseguito o alla presenza del contratto) e quindi più limitati rispetto a un finanziamento "generale", pur avendo le stesse caratteristiche di durata, premio, erogazione. è corretto?

Si.

19. La mancata eleggibilità per la garanzia MCC equivale ad esaurimento plafond di garanzia? In altre parole, il Mid Cap accede senza analisi ulteriori?

L'impresa beneficiaria a prescindere dalle dimensioni dovrà rispettare i requisiti imposti dalle Condizioni Generali di Garanzia Italia per essere considerata eligible per garanzia Italia. Il requisito di esaurimento del plafond della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia o la dichiarazione circa l'insufficienza del plafond residuo per la finalizzazione di una nuova operazione dovranno essere verificati solo con riferimento alle PMI e non si rendono necessari in caso di operazioni di factoring pro-soluto.

20. Nel caso di factoring pro solvendo la garanzia copre anche gli eventuali rischi di revocatoria che dovessero sorgere negli anni a venire in caso di default del cedente? E, se affermativo, c'è una scadenza?

Si e non è espressamente previsto un termine entro il quale opera la reviviscenza della Garanzia SACE.

21. Nell'ambito del factoring pro soluto, la garanzia SACE copre anche i casi in cui il mancato rimborso è imputabile all'impresa cedente?

No. La garanzia SACE copre esclusivamente il rischio di mancato pagamento del debitore ceduto.

22. Nell'ambito del factoring pro soluto, la garanzia SACE copre anche il rischio di mancato pagamento dei debitori pubblici?

Si. Il requisito richiesto ai sensi delle condizioni generali, è che la cessione del credito sia resa opponibile al debitore ceduto. In caso di debitori ceduti pubblici i termini per l'erogazione sono estesi ad una durata massima di 60giorni

23. Nell'ambito del factoring pro soluto, sono ammesse cessioni di credito non notificate al debitore ceduto?

Nella definizione di pro soluto nelle condizioni generali si richiede che la cessione sia resa opponibile (anche tardivamente e comunque prima dell'escussione) al debitore ceduto.

24. Nell'ambito del factoring pro soluto, i debitori ceduti esteri sono inclusi nella copertura?

Si sono inclusi. Le condizioni generali non pongono limiti in questo senso nella definizione di debitore ceduto. Con riferimento a debitori ceduti esteri, solo in caso di escussione della garanzia SACE, è necessario che l'impresa beneficiaria, produca l'evidenza di un parere legale rilasciato da uno studio di gradimento di SACE, che confermi che la cessione è stata resa opponibile al debitore ceduto.

25. Nell'ambito del factoring pro soluto, il soggetto finanziatore può anticipare crediti già scaduti?

Non è possibile. Ai sensi delle condizioni generali, il credito per poter essere ceduto, deve essere certo, liquido ed esigibile alla scadenza naturale o convenzionale.

26. Nell'ambito del factoring pro soluto, è possibile accordare una dilazione di pagamento al debitore ceduto rispetto alla data della scadenza della fattura? Se SI ci sono dei limiti temporali?

Si è possibile purché la scadenza convenzionale del credito non sia superiore ai 12 mesi rispetto alla data di scadenza originaria del credito.

27. Nell'ambito del factoring pro soluto, è possibile effettuare una cessione a valere su un portafoglio misto di debitori pubblici e debitori privati?

No. Per ragioni tecniche legate a differenti tempi massimi di erogazione associati a ciascuna categoria di debitore ceduto, non vi è questa possibilità.

28. Nell'ambito del factoring pro soluto, qualora il debitore ceduto non rimborsi il credito poiché solleva contestazioni in merito alla fornitura per cause imputabili all'impresa beneficiaria, l'eventuale indennizzo è dovuto da parte di SACE?

SACE, nel caso in cui tali contestazioni non siano manifestamente infondate, ha la facoltà di sospendere il pagamento sino a che la controversia non sia stata risolta in favore dell'impresa beneficiaria, dalla decisione dell'organo arbitrale previsto nel contratto da cui sorgono i crediti o di un organo giurisdizionale il cui giudicato, anche al primo grado giudizio, possa avere esecuzione nel paese del Debitore Ceduto.

29. Quale tipologia di rischio è coperta da Garanzia Italia nell'ambito delle operazioni di factoring pro-soluto?

In linea generale, la Garanzia copre il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore Ceduto, a condizione che la cessione dei crediti sia resa opponibile ad esso, nel rispetto dei termini e delle formalità previste nell'ordinamento del Debitore Ceduto, entro e non oltre la data della Richiesta di Escussione. La garanzia non copre nei casi per cui, ai sensi del contratto di factoring, il rischio sia associabile all'impresa beneficiaria (cedente) a seguito di inadempimenti contrattuali o eventi di diluizione. In caso di contestazioni circa l'esatto adempimento delle relative obbligazioni da parte dell'impresa beneficiaria (cedente), SACE si riserva di sospendere il pagamento sino alla risoluzione della controversia ove tali contestazioni non siano ritenute da essa manifestamente infondate.

30. Nel caso in cui il soggetto finanziatore/cessionario abbia stipulato un contratto di assicurazione del credito, la sussistenza della copertura assicurativa sul debitore ceduto è compatibile con la Garanzia Italia e se compatibile, deve essere trattata come una garanzia in senso stretto e quindi intendersi automaticamente estesa anche a beneficio di SACE in relazione alla quota garantita?

Non si ravvedono profili di incompatibilità e SACE beneficerebbe dei diritti relativi all'assicurazione del credito in caso di escussione della Garanzia SACE.

31. Per l'ipotesi di Factoring Pro-Soluto in esecuzione di un contratto quadro, l'obbligo del soggetto finanziatore di erogare una parte corrispondente ad almeno il 50% del finanziamento, si riferisce al corrispettivo di cessione contrattualmente dovuto di volta in volta per ogni singola cessione/segnalazione di crediti effettuata in esecuzione del contratto quadro?

Il vincolo dell'anticipazione di almeno il 50% del valore opera sulla singola cessione/segnalazione. Diversamente non sarebbe possibile garantire questa percentuale perché il "tiraggio" del plafond dipende dai crediti che il cedente cede.

32. Il concetto di scadenza convenzionale (richiamato nella definizione di "Credito") comprende anche la scadenza determinata in forza di un accordo di dilazione onerosa stipulato tra cessionario e debitore ceduto?

Le condizioni generali consentono, per l'ipotesi di Factoring Pro-Soluto, di tenere conto nella scadenza convenzionale dello specifico accordo intervenuto tra il Soggetto Finanziatore ed il Debitore Ceduto.

33. L'operatività del conto corrente dedicato è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del finanziamento del codice unico identificativo del finanziamento e della Garanzia SACE e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020". Nella operatività revolving la predetta prescrizione deve essere effettuata solo in occasione della prima richiesta di utilizzo del finanziamento oppure deve essere reiterata per ogni movimentazione del conto?

Ogni richiesta di utilizzo nel caso del finanziamento revolving.

34. Nel caso di factoring pro soluto ad operatività rotativa, il costo della Garanzia si calcola sul plafond cedente? In caso di crediti residui con scadenza facciale o convenzionale oltre i 12 mesi dall'avvio dell'operatività, il secondo anno è parametrato solo agli ammontari ancora in essere?

Il parametro di riferimento su cui calcolare il costo della garanzia è l'importo del finanziamento nel caso di operazioni Spot ovvero del Limite di Credito (come definito sulle Condizioni Generali) nel caso di operazioni rotative. Nel caso di mesi superiori ai 12, il premio non viene riparametrato in base all'utilizzo del Limite di Credito.

35. In fase di richiesta di garanzia, SACE esprime un giudizio di merito di credito sui debitori ceduti?

No. SACE acquisisce solo i nominativi e i dati principali relativamente ai debitori ceduti per mezzo dell'allegato 1C.

36. Per richiedere la garanzia SACE in ambito pro soluto è necessario per il soggetto finanziatore riaccreditarsi e accettare le Condizioni Generali?

Se il soggetto finanziatore ha già aderito alle CG Factoring pro solvendo, non è necessario ripetere l'accreditamento. Se invece il soggetto finanziatore ha aderito già alle CG di altra forma tecnica (es. finanziamenti o titoli di debito) è necessario comunque sottoscrivere le condizioni generali per il factoring per essere abilitati all'operatività.

37. Il contratto di finanziamento (factoring) deve essere nuovo o può essere un contratto già in essere?

IL contratto di finanziamento può essere anche sottoscritto in data antecedente all'adesione alle condizioni generali o al rilascio della garanzia SACE, a condizione che gli impegni del soggetto finanziatore siano stati assunti su base cd uncommitted e che il contratto di finanziamento medesimo ed i relativi finanziamenti siano conformi alle previsioni contenute nelle Condizioni generali (cfr def. Contratto di Finanziamento)

38. Nel caso l'impresa beneficiaria o un'impresa appartenente al gruppo, abbiano già utilizzato plafond sotto forma di altre forme tecniche (ad es. finanziamenti o leasing), tali importi si cumulano ai fini della definizione di importo massimo finanziabile nell'ambito di una nuova operazione di factoring?

Si detti importi si cumulano.

39. Durante la vita del finanziamento è possibile integrare la lista dei debitori ceduti?

Durante la vita del finanziamento, non è possibile aggiungere/rimuovere/modificare la lista dei possibili debitori ceduti. La lista dei nominativi e i plafond massimi associati a ciascun nominativo devono rimanere tali durante la vita del finanziamento.

40. Cosa si intende esattamente per difficoltà finanziarie?

Al fine di determinare se l'Impresa Beneficiaria risulta in difficoltà al 31 dicembre 2019, occorre fare riferimento ai requisiti previsti nella definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

41. L'attivazione della garanzia determina delle modifiche di segnalazione in Centrale rischi in caso di crediti scaduti oltre 90 gg - Past due?

Il decreto legge non prevede modifiche rispetto alla normativa corrente in tema Vigilanza e Centrale rischi.

42. È ammissibile alla garanzia un'azienda che, per difficoltà legate a Covid 19, presenta segnalazione di crediti deteriorati - Npl - Past due?

Sì, in base alle Condizioni Generali (allegato 1) qualora l'Impresa Beneficiaria non risultava alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario; il Soggetto Finanziatore classificava l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore;

in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non si evidenziavano segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%.

43. Anticipo su contratto: il rientro/ammortamento dell'anticipo deve avvenire a scadenze fisse (multipli di 3 mesi) oppure può essere relazionato alle tempistiche di

fatturazione e di successiva cessione delle fatture, con la percentuale di recupero dell'anticipo contratti prevista dalla delibera?

Secondo il piano di ammortamento previsto (multipli di 3 mesi a scadenze fisse).³³. Esiste un format della autodichiarazione che deve fare il cedente richiedente?

La documentazione da compilare per richiedere la Garanzia Italia è disponibile al sito <https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/istituzioni-finanziarie/garanzie-factoring>

44. Nell'ambito del factoring pro solvendo la revocatoria sul cedente fa cadere la garanzia concessa?

No, la Garanzia SACE ha anche ad oggetto le somme corrisposte dal cedente al factor che dovessero essere state restituite in conseguenza di azioni revocatorie. Inoltre, con specifico riferimento al factoring pro-solvendo, la Garanzia SACE copre il rischio di mancato pagamento di qualunque importo dovuto dal cedente, ivi inclusi anche gli eventuali importi dovuti a seguito della revoca della cessione dei Crediti.